

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 settembre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma


N. 185/L

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155.

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo :

Art. 1.

Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) le tabelle B e C sono soppresses;

c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.


2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonché per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.

Art. 5.

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresses si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.



3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

Art. 6.

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle

seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;

c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.


4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Art. 7.

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.



2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Art. 8.

Edilizia giudiziaria

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 10.

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorso tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorso due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO






Tabella A (art. 1, comma 1)

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	FABRIANO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	JESI
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	OSIMO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	SENIGALLIA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ.T.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO
ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO
ANCONA	FERMO	SEZ.T.	SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA	MACERATA	SEZ.T.	CIVITANOVA MARCHE
ANCONA	PESARO	SEZ.T.	FANO
ANCONA	URBINO	T.	URBINO
ANCONA	URBINO	P.R.	URBINO
BARI	BARI	SEZ.T.	ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI	BARI	SEZ.T.	ALTAMURA
BARI	BARI	SEZ.T.	BITONTO
BARI	BARI	SEZ.T.	MODUGNO
BARI	BARI	SEZ.T.	MONOPOLI
BARI	BARI	SEZ.T.	PUTIGNANO
BARI	BARI	SEZ.T.	RUTIGLIANO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	CERIGNOLA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	SAN SEVERO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	TRINITAPOLI
BARI	LUCERA	T.	LUCERA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	APRICENA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	RODI GARGANICO
BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA
BARI	TRANI	SEZ.T.	ANDRIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	BARLETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	CANOSA DI PUGLIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	MOLFETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	PORRETTA TERME
BOLOGNA	FORLI'	SEZ.T.	CESENA
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	CARPI
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	SASSUOLO
BOLOGNA	PARMA	SEZ.T.	FIDENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	FAENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	LUGO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SEZ.T.	GUASTALLA
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRESSANONE
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRUNICO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	MERANO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	SILANDRO
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	CLUSONE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	TREVIGLIO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	BRENO



Distretto	Circondario	Ufficio	Località
TORINO	TORINO	SEZ.T.	SUSA
TORINO	TORTONA	T.	TORTONA
TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA
TORINO	VERBANIA	SEZ.T.	DOMODOSSOLA
TORINO	VERCELLI	SEZ.T.	VARALLO
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CAVALESE
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CLES
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	TIONE DI TRENTO
TRIESTE	PORDENONE	SEZ.T.	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO
TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	PALMANOVA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BELLUNO	SEZ.T.	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	CITTADELLA
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	ESTE
VENEZIA	ROVIGO	SEZ.T.	ADRIA
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CONEGLIANO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	MONTEBELLUNA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	CHIOGGIA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	DOLO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	PORTOGRUARO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	LEGNAGO
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	SOAVE
VENEZIA	VICENZA	SEZ.T.	SCHIO



Allegato 1 (art. 2, comma 1, lett. a); tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Tabella A

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castellsbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

TRIBUNALE DI FERMO


Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

TRIBUNALE DI PESARO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in



Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo.

**CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN**


TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/V-Is am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnoess, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Luesen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Moelten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Muehlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Muehlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Muenstertal, Ultimo/Ulten, Vadana/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturino/Feldthurns, Verano/Voeran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.



TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, **Portogruaro**, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

TRIBUNALE DI TRIESTE


Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**TRIBUNALE DI BELLUNO**

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.



TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

TRIBUNALE DI ROVIGO


Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Casteljuglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo'.

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgarada, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.




TRIBUNALE DI VERONA


Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.



Distretto di	Ufficio di Sorveglianza	Tribunale di				
PALERMO	PALERMO	PALERMO	TERMINI IMERESE			
	AGRIGENTO	AGRIGENTO	SCIACCA			
	TRAPANI	TRAPANI	MARSALA			
PERUGIA	PERUGIA	PERUGIA				
	SPOLETO	SPOLETO	TERNI			
POTENZA	POTENZA	POTENZA	LAGONEGRO	MATERA		
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	LOCRI	PALMI		
ROMA	ROMA	ROMA	CIVITAVECCHIA	LATINA	TIVOLI	VELLETRI
	FROSINONE	FROSINONE	CASSINO			
	VITERBO	VITERBO	RIETI			
SALERNO	SALERNO	SALERNO	NOCERA INFERIORE	VALLO DELLA LUCANIA		
SASSARI	SASSARI	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA			
	NUORO	NUORO				
TARANTO	TARANTO	TARANTO				
TORINO	TORINO	TORINO	ASTI			
	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA				
	CUNEO	CUNEO				
	NOVARA	NOVARA	AOSTA	VERBANIA		
	VERCELLI	VERCELLI	BIELLA	IVREA		
TRENTO	TRENTO	TRENTO	ROVERETO			
TRIESTE	TRIESTE	TRIESTE				
	UDINE	UDINE	GORIZIA	PORDENONE		
VENEZIA	VENEZIA	VENEZIA	BELLUNO	TREVISO		
	PADOVA	PADOVA	ROVIGO			
	VERONA	VERONA	VICENZA			



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.):

"Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.


4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."



Note all'art. 2:

Le tabelle B e C del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante: "Ordinamento giudiziario.", pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28, soppresse dal presente decreto, recavano:

«Tabella B

Circoscrizione territoriale delle Preture, distinta per Corti di Appello e per Tribunali».

«Tabella C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura, distinta per Corti di Appello, Tribunali e Preture».

Gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del citato regio decreto n. 12 del 1941, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art.48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario.».

«Art.48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate.».

«Art.48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate.».

«Art.48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.».

«Art.48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.».

Note all'art. 3:

- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà." è pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

Note all'art. 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 recante: "Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise." è pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 10 settembre 1951, n. 207.

- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 6-bis e 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise):

«Art. 2-bis. Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie.».

«Art. 6-bis. Variazioni al numero dei giudici popolari.

Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23.».

«Art. 23. Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari.

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):

«Art. 2. *Inamovibilità della sede.*

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.».

Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 194. *Tramutamenti successivi.*

Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.».

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura):


«Art. 13. *Indennità di missione.*

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417.».

- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali." è pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.



- La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali." è pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219.

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

"Art. 1. *Trasferimento d'ufficio.*

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento-cinquanta unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate."

"Art. 5. *Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio.*

1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi."

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari):

"Art. 2. Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio."

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1981):

"Art. 19. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.

I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.


Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato."

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 si vedano le note all'articolo 2.

12G0177



DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156.

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riduzione degli uffici del giudice di pace

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2.

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. (*Sede e circondario degli uffici del giudice di pace*). — 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;


b) è inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati

1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.



3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4.

Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.

3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 7 settembre 2012

NAPOLITANO


MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO



DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO	CIRCONDARIO DI TRIBUNALE	GIUDICI DI PACE SOPPRESSO	NUOVO GIUDICE DI PACE
TRIESTE	GORIZIA	MONFALCONE	GORIZIA
TRIESTE	PORDENONE	MANIAGO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PORDENONE
TRIESTE	PORDENONE	SPILIMBERGO	PORDENONE
TRIESTE	TOLMEZZO	GEMONA DEL FRIULI	TOLMEZZO
TRIESTE	TOLMEZZO	PONTEBBA	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	CODROIPO	UDINE
TRIESTE	UDINE	LATISANA	UDINE
TRIESTE	UDINE	PALMANOVA	UDINE
TRIESTE	UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	UDINE
TRIESTE	UDINE	TARCENTO	UDINE
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	ASIAGO	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BELLUNO	AGORDO	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	FELTRE	BELLUNO
VENEZIA	BELLUNO	PIEVE DI CADORE	BELLUNO
VENEZIA	PADOVA	CAMPOSAMPIERO	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	CITTADELLA	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	ESTE	ROVIGO
VENEZIA	PADOVA	MONSELICE	PADOVA
VENEZIA	PADOVA	MONTAGNANA	ROVIGO
VENEZIA	PADOVA	PIOVE DI SACCO	PADOVA
VENEZIA	ROVIGO	ADRIA	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	FICAROLO	ROVIGO
VENEZIA	ROVIGO	LENDINARA	ROVIGO
VENEZIA	TREVISO	ASOLO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	MONTEBELLUNA	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	ODERZO	TREVISO
VENEZIA	TREVISO	VITTORIO VENETO	CONEGLIANO
VENEZIA	VENEZIA	CAVARZERE	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	CHIOGGIA	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	DOLO	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	MESTRE	VENEZIA
VENEZIA	VENEZIA	PORTOGRUARO	PORDENONE
VENEZIA	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	VENEZIA
VENEZIA	VERONA	CAPRINO VERONESE	VERONA
VENEZIA	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	VERONA
VENEZIA	VERONA	LEGNAGO	VERONA
VENEZIA	VERONA	SOAVE	VERONA
VENEZIA	VICENZA	ARZIGNANO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	LONIGO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	SCHIO	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	THIENE	VICENZA
VENEZIA	VICENZA	VALDAGNO	VICENZA



CORTE DI APPELLO DI TRIESTE**CIRCONDARIO DI GORIZIA**

GIUDICE DI PACE DI GORIZIA

Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo; Staranzano; Turriaco; Villesse;

CIRCONDARIO DI PORDENONE**GIUDICE DI PACE DI PORDENONE**

Andreis; Annone Veneto; Arba; Arzene; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Caorle; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Cinto Caomaggiore; Claut; Clauzetto; Concordia Sagittaria; Cordenons; Cordovado; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Forgaria nel Friuli; Fossalta di Portogruaro; Frisanco; Gruaro; Maniago; Meduno; Montebelluna; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; **Portogruaro**; Pramaggiore; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Teglieto Veneto; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola;

CIRCONDARIO DI TRIESTE

GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

Duino-Aurisina; Monrupino; Muggia; San Dorligo della Valle - Dolina; Sgonico; Trieste;


CIRCONDARIO DI UDINE

GIUDICE DI PACE DI TOLMEZZO

Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Artegna; Bordano; Buja; Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Comeglians; Dogna; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Lauco; Ligosullo; Malborghetto Valbruna; Moggio Udinese; Montenars; Osoppo; Ovaro; Paluzza; Paularo; Pontebba; Prato Carnico; Preone; Ravascletto; Raveo; Resia; Resiutta; Rigolato; Sauris; Socchieve; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo; Trasaghis; Treppo Carnico; Venzona; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio

GIUDICE DI PACE DI UDINE

Aiello del Friuli; Aquileia; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiole; Bicinicco; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campofornido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Drenchia; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Gonars; Grimacco; Latisana; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moimacco; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Pasian di Prato; Pavia di Udine; Pocenia; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Precenico; Premariacco; Prepotto; Pulfero; Ragona; Reana del Rojale; Remanzacco; Rive d'Arcano; Rivignano; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria la Longa; Savogna;



Sedegliano; Stregna; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tavagnacco; Teor; Terzo d'Aquileia; Torreano; Torviscosa; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Villa Vicentina; Visco;

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

CIRCONDARIO DI BELLUNO

GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Agordo; Alano di Piave; Alleghe; Arsiè; Auronzo di Cadore; Belluno; Borca di Cadore; Calalzo di Cadore; Canale d'Agordo; Castellavazzo; Cencenighe Agordino; Cesiomaggiore; Chies d'Alpago; Cibiana di Cadore; Colle Santa Lucia; Comelico Superiore; Cortina d'Ampezzo; Danta di Cadore; Domegge di Cadore; Erto e Casso; Falcade; Farra d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Forno di Zoldo; Gosaldo; La Valle Agordina; Lamon; Lentiai; Limana; Livinallongo del Col di Lana; Longarone; Lorenzago di Cadore; Lozzo di Cadore; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Perarolo di Cadore; Pieve d'Alpago; Pieve di Cadore; Ponte nelle Alpi; Puos d'Alpago; Quero; Rivamonte Agordino; Rocca Pietore; San Gregorio nelle Alpi; San Nicolò di Comelico; San Pietro di Cadore; San Tomaso Agordino; San Vito di Cadore; Santa Giustina; Santo Stefano di Cadore; Sappada; Sedico; Selva di Cadore; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene; Sovramonte; Taibon Agordino; Tambre; Trichiana; Vallada Agordina; Valle di Cadore; Vas; Vigo di Cadore; Vodo Cadore; Voltago Agordino; Zoldo Alto; Zoppè di Cadore;

CIRCONDARIO DI PADOVA


GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Abano Terme; Agna; Albignasego; Anguillara Veneta; Arquà Petrarca; Arre; Arzergrande; Bagnoli di Sopra; Battaglia Terme; Borgoricco; Bovolenta; Brugine; Cadoneghe; Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; Camposampiero; Candiana; Carmignano di Brenta; Cartura; Casalserugo; Cervarese Santa Croce; Cittadella; Codevigo; Conselve; Correzzola; Curtarolo; Due Carrare; Fontaniva; Galliera Veneta; Galzignano Terme; Gazzo; Grantorto; Legnaro; Limena; Loreggia; Maserà di Padova; Massanzago; Mestrino; Monselice; Montegrotto Terme; Noventa Padovana; Padova; Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; Piove di Sacco; Polverara; Ponte San Nicolò; Pontelongo; Rovolon; Rubano; Saccolongo; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in Bosco; San Martino di Lupari; San Pietro in Gu; Santa Giustina in Colle; Sant'Angelo di Piove di Sacco; Saonara; Selvazzano Dentro; Teolo; Terrassa Padovana; Tombolo; Torreglia; Trebaseleghe; Tribano; Veggiano; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villafranca Padovana; Villanova di Camposampiero;

CIRCONDARIO DI ROVIGO

GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

Adria; Ariano nel Polesine; Arquà Polesine; Badia Polesine; Bagnolo di Po; Baone; Barbona; Bergantino; Boara Pisani; Bosaro; Calto; Canaro; Canda; Carceri; Casale di Scodosia; Castelbaldo; Castलगuglielmo; Castelmassa; Castelnovo Bariano; Ceneselli; Ceregnano; Cinto Euganeo; Corbola; Costa di Rovigo; Crespino; Este; Ficarolo; Fiesso Umbertiano; Frassinelle Polesine; Fratta Polesine; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Granze; Guarda Veneta; Lendinara; Loreo; Lozzo Atestino; Lusia; Masi; Megliadino San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Melara; Merlara; Montagnana; Occhiobello; Ospedaletto Euganeo; Papozze; Pernumia; Pettorazza Grimani; Piacenza d'Adige; Pincara; Polesella; Ponso; Pontecchio Polesine; Porto Tolle; Porto Viro; Pozzonovo; Rosolina; Rovigo; Salara; Saletto; San Bellino; San Martino di Venezze; San Pietro Viminario; Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano; Solesino; Stanghella; Stienta; Taglio di Po; Trecenta;



Urbana; Vescovana; Vighizzolo d'Este; Villa Estense; Villadose; Villamarzana; Villanova del Ghebbo; Villanova Marchesana; Vo';

CIRCONDARIO DI TREVISO

GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO

Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Codognè; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Follina; Fregona; Gaiarine; Godega di Sant'Urbano; Mareno di Piave; Miane; Orsago; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Santa Lucia di Piave; Sarmede; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Vazzola; Vittorio Veneto

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Breda di Piave; Caerano di San Marco; Carbonera; Casale sul Sile; Casier; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cessalto; Chiarano; Cimadolmo; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Fontanelle; Fonte; Giavera del Montello; Gorgo al Monticano; Istrana; Loria; Mansuè; Maser; Maserada sul Piave; Meduna di Livenza; Mogliano Veneto; Monastier di Treviso; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della Battaglia; Motta di Livenza; Nervesa della Battaglia; Oderzo; Ormelle; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Ponte di Piave; Ponzano Veneto; Portobuffolè; Possagno; Povegliano; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Riese Pio X; Roncade; Salgareda; San Biagio di Callalta; San Polo di Piave; San Zenone degli Ezzelini; Segusino; Silea; Spresiano; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Veduggio; Vidor; Villorba; Volpago del Montello; Zenson di Piave; Zero Branco;

CIRCONDARIO DI VENEZIA


GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona; Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fossò; Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino; Salzano; San Donà di Piave; Santa Maria di Sala; Scorzè; Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo;

CIRCONDARIO DI VERONA

GIUDICE DI PACE DI VERONA

Affi; Albaredo d'Adige; Angiari; Arcole; Badia Calavena; Bardolino; Belfiore; Bevilacqua; Bonavigo; Boschi Sant'Anna; Bosco Chiesanuova; Bovolone; Brentino Belluno; Brenzone; Bussolengo; Buttapietra; Caldiero; Caprino Veronese; Casaleone; Castagnaro; Castel d'Azzano; Castelnuovo del Garda; Cavaion Veronese; Cazzano di Tramigna; Cerea; Cerro Veronese; Cologna Veneta; Colognola ai Colli; Concarnarise; Costermano; Dolcè; Erbe; Erbezzo; Ferrara di Monte Baldo; Fumane; Garda; Gazzo Veronese; Grezzana; Illasi; Isola della Scala; Isola Rizza; Lavagno; Lazise; Legnago; Malcesine; Marano di Valpolicella; Mezzane di Sotto; Minerbe; Montecchia di Crosara; Monteforte d'Alpone; Mozzecane; Negrar; Nogara; Nogarole Rocca; Oppeano; Palù; Pastrengo; Pescantina; Peschiera del Garda; Povegliano Veronese; Pressana; Rivoli Veronese; Roncà; Ronco all'Adige; Roverchiara; Roverè Veronese; Roveredo di Guà; Salizole; San Bonifacio; San Giovanni Ilarione; San Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; San Pietro di Morubio; San Pietro in Cariano; San Zeno di Montagna; Sanguinetto; Sant'Ambrogio di Valpolicella; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave; Sommacampagna; Sona; Sorgà; Terrazzo; Torri del Benaco; Tregnago; Trevenzuolo; Valeggio sul Mincio; Velo Veronese; Verona; Veronella; Vestenanova; Vigasio; Villa Bartolomea; Villafranca di Verona; Zevio; Zimella;



CIRCONDARIO DI VICENZA**GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Asiago; Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta; Cartigliano; Cassola; Cison del Grappa; Conco; Enego; Foza; Gallio; Lusiana; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Mussolente; Nove; Pianezze; Pove del Grappa; Pozzoleone; Roana; Romano d'Ezzelino; Rosà; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; San Nazario; Schiavon; Solagna; Tezze sul Brenta; Valdastico; Valstagna

GIUDICE DI PACE DI VICENZA

Agugliaro; Albettono; Alonte; Altavilla Vicentina; Altissimo; Arcugnano; Arsiero; Arzignano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Bolzano Vicentino; Breganze; Brendola; Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene; Camisano Vicentino; Campiglia dei Berici; Carrè; Castegnaro; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cogollo del Cengio; Cornedo Vicentino; Costabissara; Creazzo; Crespadoro; Dueville; Fara Vicentino; Gambellara; Gambugliano; Grancona; Grisignano di Zocco; Grumolo delle Abbadesse; Isola Vicentina; Laghi; Lastebasse; Longare; Lonigo; Lugo di Vicenza; Malo; Marano Vicentino; Monte di Malo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Montecchio Precalcino; Montegalda; Montegaldelta; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Mossano; Nanto; Nogarole Vicentino; Noventa Vicentina; Orgiano; Pedemonte; Piovene Rocchette; Pojana Maggiore; Posina; Quinto Vicentino; Recoaro Terme; San Germano dei Berici; San Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo; Santorso; Sarcedo; Sarego; Schio; Sossano; Sovizzo; Thiene; Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Torri di Quartesolo; Trissino; Valdagno; Valli del Pasubio; Velo d'Astico; Vicenza; Villaga; Villaverla; Zanè; Zermeghedo; Zovencedo; Zugliano;

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):

“Art. 1.


1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;



d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente tra-

smessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."

Note all'art. 2:

La legge 21 novembre 1991, n. 374 recante: "Istituzione del giudice di pace." è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O.

Note all'art. 3:

Per i riferimenti alla legge n.374 del 1991 si veda la nota all'articolo 2.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374:

"Art. 3. *Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace.*

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4."

12G0176

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

